

ACCORDO DI COLLABORAZIONE
PROGETTO DI PREVENZIONE ED INTERVENTO PER L'ALTA
CONFLITTALITA'NELLASEPARAZIONE E NEL DIVORZIO
"SPORTELLO FAMIGLIA"

TRA

Il Tribunale di Civitavecchia, con sede e domicilio fiscale in Civitavecchia (RM) Via Terme di Traiano n. 56/A – 00053, rappresentato dal Presidente Dr. Gianfranco MANTELLI, rappresentante legale del Tribunale, in ragione della sua carica ed agli effetti del presente atto domiciliato presso la sede del Tribunale di Civitavecchia, in seguito denominato "*Tribunale*",

l'Azienda Sanitaria Locale Roma 3 con sede legale in via Casal Bernocchi, 73 – 00125 Roma codice fiscale e partita i.v.a. 04733491007, in persona del Commissario Straordinario Dr. Giuseppe LEGATO, rappresentante legale dell'Azienda, in ragione della sua carica ed agli effetti del presente atto domiciliato presso la sede dell'ASL Roma 3, in seguito denominata "*ASL Roma 3*",

l'Azienda Sanitaria Locale Roma 4 (C.F. e P.I. 04743741003), con sede in Civitavecchia (RM) Via Terme di Traiano n. 39/A - 00053, in persona del Direttore Generale dott. Giuseppe QUINTAVALLE, domiciliato come sopra per la carica ed agli effetti del presente atto domiciliato presso la sede dell'ASL Roma 4, in seguito denominata "*ASL Roma 4*";

E

Il Dipartimento di Psicologia Dinamica e Clinica della Sapienza Università di Roma, con sede e domicilio fiscale in Roma, via degli Apuli n. 1 – 00185, rappresentato dalla Direttrice Prof.ssa Renata TAMBELLI, domiciliato come sopra per la carica ed agli effetti del presente atto domiciliato presso la sede del Dipartimento, in seguito denominata "*Università*"

PREMESSO

- che le parti sono interessate ad una reciproca collaborazione finalizzata anche all'effettuazione di ricerche nel settore delle separazioni e divorzi giudiziali, nonché dell'affidamento e mantenimento dei figli nati al di fuori del matrimonio;

- che è interesse delle parti formalizzare attraverso apposita Convenzione tale rapporto di collaborazione;



A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized name.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

1. Le premesse sono parte integrante del presente atto.

ART. 2

1. In considerazione del costante aumento del numero di casi di separazione, divorzio, affidamento di figli non matrimoniali e modifica delle condizioni di separazione, divorzio e affidamento di figli nati fuori dal matrimonio in cui i genitori che affrontano il procedimento sono o diventano altamente conflittuali, viene avviata una sperimentazione volta alla prevenzione e/o al contenimento della conflittualità. A tal fine si farà riferimento alla recenti indicazioni sull'efficacia dell'intervento del "coordinatore genitoriale" che, in collaborazione con il giudice, guida i genitori altamente conflittuali a costruire, implementare e rispettare un piano genitoriale rispondenti alle molteplici esigenze dei figli.

2. A tal fine gli operatori dell'ASL Roma 4 e ASL Roma 3 specializzati nel settore della mediazione e dell'alta conflittualità, saranno a disposizione, rispettivamente per l'Asl Roma 4 una o due volte alla settimana e per l'Asl Roma 3 due o tre volte al mese in orario di servizio, presso i locali del Tribunale di Civitavecchia, delle coppie che presentano ricorso per separazione giudiziale, divorzio giudiziale, affidamento di figli non matrimoniali, modifica delle condizioni di affidamento dei figli minori, fornendo indicazioni alle coppie stesse sulla compilazione dei piani genitoriali e segnalando al giudice quei casi di conflittualità particolarmente elevata che richiedono una sollecita ed urgente trattazione.

3. L'invio allo "Sportello Famiglia" che verrà aperto in Tribunale in forza della presente Convenzione verrà effettuato dal giudice nel decreto di fissazione d'udienza. In tale decreto verrà indicato un recapito telefonico per prendere appuntamento con un operatore e verrà chiesto al ricorrente di avvisare la controparte.

4. L'operatore della di cui al capoverso che precede, dopo avere reso una consulenza informativa, proporrà ai genitori:

a) di compilare insieme o individualmente un piano genitoriale (tramite consegna di moduli che contengono linee guida per i piani genitoriali) che verrà consegnato al giudice prima dell'udienza fissata tramite deposito in cancelleria;

b) di partecipare ad una seduta di consulenza per facilitare l'accesso, ove possibile, ad interventi volti al sostegno genitoriale.



A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and a long horizontal stroke at the end.

5. Nei casi di separazione consensuale, divorzio a domanda congiunta, ricorso congiunto per l'affidamento e mantenimento di figli non matrimoniali nel decreto di fissazione d'udienza verrà proposto agli avvocati di diffondere i moduli per la costruzione del piano genitoriale.

6. L'operatore della Asl, accogliendo la coppia, fornirà indicazioni sulla compilazione dei piani genitoriali.

7. L'operatore della Asl avrà cura di individuare il modulo più opportuno alla situazione (piano genitoriale di base, a lunga distanza, ecc.).

8. L'operatore della Asl individuerà le coppie che possono compilare un unico piano genitoriale insieme o rivolgendosi ad un mediatore familiare oppure, se l'alta conflittualità è già presente, richiederà alla coppia di compilare due distinti piani genitoriali che il giudice o il coordinatore genitoriale terranno presenti nel corso del procedimento e successivamente.

9. Individuati i casi di alta conflittualità, il giudice valuterà la possibilità di inviare la coppia genitoriale ai servizi territoriali con l'obiettivo di coordinare i genitori per la costruzione e la sperimentazione di un piano genitoriale.

10. Il Dipartimento di Psicologia Dinamica e Clinica – tramite la prof.ssa Silvia Mazzoni – provvederà all'impianto di una ricerca empirica sulla casistica e sull'evoluzione dei diversi percorsi. Offrirà, inoltre, supervisione agli operatori (coordinatori genitoriali) presso la sede del Dipartimento e curerà, in collaborazione con gli operatori delle Asl e la Provincia di Roma il coordinamento degli addetti ai servizi territoriali che si riferiscono al Tribunale di Civitavecchia per avviare una sperimentazione dei percorsi di coordinazione genitoriale.

11. La procedura è volta a sperimentare l'efficacia di nuove forme di intervento volte a moderare la conflittualità tra i genitori e, in particolare:

a) ridurre i tempi dei procedimenti giudiziari;

b) consentire il raggiungimento degli obiettivi evolutivi dei figli coinvolti nella conflittualità tra i genitori in via di separazione o divorzio o cessazione della convivenza *more uxorio*;

c) prevenire il fenomeno dello *spill over* della conflittualità che vede gli operatori dei servizi coinvolti nelle polarità conflittuali dei genitori e del *drop out* che vede gli stessi operatori esposti a danni professionali quando sono coinvolti nella gestione dell'alta conflittualità.

ART. 3

1. Il Tribunale di Civitavecchia metterà a disposizione degli operatori dell'Aziende Sanitarie i locali necessari allo svolgimento delle attività oggetto del presente Protocollo mediante l'apertura dello "Sportello Famiglia" di cui al precedente art. 2.



A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized letter 'h' followed by a flourish.

ART. 4

1. Le parti convengono che la collaborazione di cui alla presente Convenzione viene svolta a condizione di reciprocità.

ART. 5

1. I responsabili scientifici del presente accordo di collaborazione sono:

- per il Dipartimento di Psicologia Dinamica e Clinica, la **Prof.ssa Silvia Mazzoni**;
- per l’Azienda Sanitaria Locale Roma 4, la **Dott.ssa Anna Laura Marconi**, psicologa operante presso il Consultorio Familiare di Civitavecchia;
- per il Tribunale di Civitavecchia, la **Dott.ssa Stefania Ciani**.

ART. 6

1. I risultati delle attività sviluppate in forza del presente atto saranno di proprietà comune.

2. Eventuali pubblicazioni dei risultati ottenuti nell’ambito del rapporto di collaborazione verranno effettuate previa intesa tra le parti.

3. Per quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione trova applicazione la vigente normativa a tutela della proprietà intellettuale.

ART. 7

1. Le Parti si impegnano a tutelare e promuovere l’immagine dell’iniziativa comune e quella di ciascuna di esse.

2. I loghi delle Parti potranno essere utilizzati nell’ambito delle attività comuni oggetto della Convenzione.

3. Il presente Accordo non implica alcuna spendita del nome e/o concessione e/o utilizzo del marchio e dell’identità visiva dell’Università per fini commerciali e/ pubblicitari.

ART. 8

1. Il presente Accordo di collaborazione avrà durata di anni due a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovato per un uguale periodo di tempo previo accordo sottoscritto dalle parti. Alla scadenza dell’Accordo le parti redigeranno una relazione valutativa sulla collaborazione e sui risultati raggiunti nonché sugli obiettivi futuri.

ART. 9

1. Ciascuna parte potrà recedere dal presente Accordo dandone avviso alle altre Parti mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno con anticipo di almeno sei mesi.



A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized, cursive name.

ART. 10

1. Ciascuna parte provvederà alle coperture assicurative di legge del proprio personale che, in virtù del presente Accordo, sarà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività. L'utilizzo degli spazi della Sapienza sarà disciplinato dal "Regolamento per l'utilizzo temporaneo e/o occasionale dei locali e degli spazi interni ed esterni di proprietà dell'Università degli Studi di Roma La Sapienza" emanato con D.R. 469/2010.

ART. 11

1. Il personale delle parti contraenti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti alla presente Convenzione, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, osservando in particolare gli obblighi di cui all'art. 20 del cit. decreto, nonché le disposizioni del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

2. Il personale delle Parti sarà tenuto, prima dell'accesso ai luoghi di pertinenza delle Parti, sedi di espletamento delle attività, ad acquisire le informazioni riguardanti le misure di sicurezza, prevenzione, protezione e salute.

3. Gli obblighi previsti dall'art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008 e la disponibilità di dispositivi di protezione individuale, in relazione ai rischi specifici presenti nella struttura ospitante, sono attribuiti al soggetto di vertice della struttura ospitante. Tutti gli altri obblighi ricadono sul responsabile della struttura o ente di provenienza.

ART. 12

1. In caso di controversia nell'interpretazione e/o esecuzione del presente Accordo, la questione verrà in prima istanza definita in via amichevole. Qualora ciò non fosse possibile, il foro competente sarà quello di Roma.

ART. 13

1. Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate che i dati personali forniti anche verbalmente o comunque raccolti nell'esecuzione del presente Accordo vengono trattati esclusivamente per le finalità dell'Accordo medesimo, mediante consultazione, elaborazione, raffronto con altri dati e/o elaborazioni manuali e/o automatizzate e, inoltre, per fini statistici, in forma anonima.

2. Le parti dichiarano di essere informate sui rispettivi diritti ed obblighi sanciti dall'art. 7 del D.

lgs. n. 196/2003.



A handwritten signature in black ink, consisting of a cursive 'S' followed by a horizontal line and a small flourish.

ART. 14


Il presente Accordo non comporta a carico delle parti ulteriori oneri oltre a quelli specificamente indicati.

Civitavecchia, _____

Tribunale di Civitavecchia
Il Presidente
Dr. Gianfranco Mantelli
Il Presidente del Tribunale
Dr. Gianfranco Mantelli

Civitavecchia, _____

ASL Roma 4
Il Direttore Generale
Dr. Giuseppe Quintavalle



Roma, _____

ASL Roma 3
Il Commissario Straordinario
Dr. Giuseppe Legato

Roma, 10 maggio 2017

Dipartimento di Psicologia Dinamica e
Clinica

Sapienza Università di Roma
La Direttrice
Prof.ssa Renata Tambelli

